

Spett.le

DIREZIONE GENERALE SALUTE
VETERINARIA
PIERO FRAZZI

e, p.c.

BioAgriCert S.r.l.
Via dei Macabraccia, 8
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Email: bioagricert@pec.bioagricert.org

BIOS S.r.l.
Via Monte Grappa 37/C
36063 MAROSTICA (VI)
Email: info@pec.certbios.it

CCPB S.r.l.
Via Jacopo Barozzi, 8
40100 BOLOGNA (BO)
Email: dirccpb@legalmail.it

CODEX S.r.l.
Via Don Milani, 4
95048 SCORDIA (CT)
Email: codexsrl@pec.it

EcoGruppo Italia S.r.l.
Via Pietro Mascagni, 79
95100 CATANIA (CT)
Email: pec@pec.ecogruppoitalia.it

ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale
Via Nazario Sauro, 2
40100 BOLOGNA (BO)
Email: icea@iceapec.info

QC S.r.l.
Villa Parigini - località Basciano
53035 MONTERIGGIONI (SI)
Email: qc@sienapec.it

Sidel S.p.a
Via Larga, 34/2
40100 BOLOGNA (BO)
Email: sidel@pec.it

Suolo e Salute
Via Paolo Borsellino, 12/B
61032 FANO (PS)
Email: info@pec.suoloesalute.it

Mipaaf - PQA V - Agricoltura biologica
via XX Settembre
00100 ROMA (RM)
Email: saq10@pec.politicheagricole.gov.it

dott.ssa Teresa De Matthaëis
Email: pqa5@mpaaf.gov.it

Associazione Regionale Allevatori della Lombardia c.a. M. Battaglia
Email: info@pec.aral.lom.it

**Oggetto : Collaborazione tra autorità competenti ai sensi del Reg. CE 882/2004.. Esiti Audit 6650/2013
DG SANCO: pratiche di decornazione dei bovini in zootecnia biologica.**

Il Reg. CE 882/2004 stabilisce regole di approccio integrato ed orizzontale necessarie per attuare una coerente politica di controllo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti nonché della salute e del benessere degli animali, e stabilisce le linee guida per le diverse Autorità Competenti designate dallo Stato membro.

In conformità al citato Regolamento, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia è impegnata come Autorità Competente nell'applicazione dei Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008 relativi alla produzione biologica ed alla etichettatura dei prodotti biologici.



A seguito di un audit svoltosi in Italia nel mese di aprile 2013 dal Food and Veterinary Office (F.V.O.) della Commissione U.E., è scaturita una raccomandazione relativa alla pratica della decornazione dei bovini adottata negli allevamenti zootecnici condotti con metodo biologico. In particolare il gruppo di audit ha evidenziato che i trattamenti di decornazione, effettuati su bovini allevati con metodo biologico rappresentano in Italia una prassi comune, contrariamente a quanto previsto dall'art. 18 par. 1 del citato Reg CE 889/2008, ed ha raccomandato di provvedere ad una adeguata divulgazione delle informazioni presso le autorità sanitarie territorialmente competenti al rilascio dell'autorizzazione alla decornazione.

A tal fine, nell'ambito della collaborazione istituzionale in oggetto citata, con la presente, si chiede alla Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia di volere divulgare presso gli Uffici Veterinari ufficiali competenti per territorio i seguenti obblighi, concernenti la decornazione ed altre pratiche mutilatorie, che scaturiscono dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore e che riguardano specificatamente allevamenti zootecnici condotti con metodo biologico:

Art 18 Reg CE 889/2008 – Gestione degli animali

1. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o **la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica**. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere **autorizzate caso per caso dall'autorità competente** per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

Art 4 punto 6 D.M. 18354 del 27/11/2009 - Gestione degli animali - art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008

Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono **consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente** per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutuazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali (*). L'Organismo di Controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.



(*) Procedure da adottare a seguito di parere positivo (Allegato-Punto 19 del D.Lgs 146 del 26.03.2001 – Mutilazioni ed altre pratiche)

E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. **La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.** Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Pertanto, alla luce dei vincoli previsti in ambito di pratiche mutilatorie da effettuarsi in zootecnia biologica, con la presente si chiede alla Direzione Generale Sanità che i veterinari ufficiali, in sede di autorizzazione di tali misure, ricevano le corrette istruzioni.

Una nota di pari oggetto è stata inviata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al Ministero della Salute.

Gli Organismi di Controllo, che leggono per conoscenza, sono chiamati a verificare il rispetto di tale procedura da parte dei propri operatori assoggettati.

Rimanendo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, invio cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

ANTONIO TAGLIAFERRI

